

"Associazione "Progetto Rwanda Onlus"

Verbale Assemblea straordinaria

L'anno 2005, il giorno 08 del mese di Giugno, alle ore 20:00, in Roma, Via dei Prefetti n. 30, si è riunita, in seguito a regolare convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, per deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

1) Adeguamento dello Statuto;

Ai sensi di Legge, assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Patrizia SALIERNO, viene inoltre chiamato a fungere da Segretario dell'Assemblea la Sig.ra Barbara FERRI la quale accetta la nomina.

Sono presenti all'Assemblea i Soci, Signori:

- SALIERNO Patrizia nata a Roma il 19 Luglio 1949, residente a Roma Via Annone n. 1, Codice Fiscale SLR PRZ 49L59 H501R, professione insegnante;

- FERRI Barbara nata a Roma il 04 Ottobre 1959, residente a Roma in Viale Tito Livio 41, Codice Fiscale FRR BBR 59R44 H501P, professione psicologa;

- VERONESE Pietro nato a Roma il 27 Luglio 1952, residente a Roma Via A. Torlonia n. 9, Codice Fiscale VRN PTR 52L27 H501V, professione giornalista;

DE FALCO Giorgio nato a Nettuno il 19 Luglio 1961, residente a Roma Via Palmiro Togliatti n. 132, Codice Fiscale DFL GRG 61L19 F880H, professione Commercialista.

Il presidente prende atto che l'Assemblea, essendo presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, nella persona dei Signori SALIERNO Patrizia, FERRI Barbara e VERONESI Pietro, è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, illustra agli intervenuti il primo e unico punto in esame "Adeguamento dello Statuto", dopo aver ricevuto la notifica di invito di comparizione -Anagrafe O.n.l.u.s. n. 35912 in data 13 Maggio 2005 e aver ottemperato in data 20 Maggio 2005 mi viene consegnato il Parere preventivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 riguardante la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe unica O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza nello statuto dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 richiesto dalla Direzione Regionale del Lazio, constatato che la commissione di vigilanza e controllo ha espresso parere negativo in merito alla cancellazione dell'associazione avendo riscontrato il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ritenendo però opportuna una segnalazione della necessità di un tempestivo adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge, per carenza del requisito formale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché, parzialmente, di quelli di cui alle lettere f) ed h) del

medesimo comma, ho ritenuto come si può evincere dal processo verbale di colloquio redatto dalla Direzione Regionale del Lazio della Agenzia delle Entrate di Roma presso L'ufficio controlli Fiscali alla presenza del funzionario responsabile del procedimento Sig.ra Laura Giannini stanza 6.29 di ottemperare all'adeguamento statutario nel termine di 30 giorni da oggi; dopo un ampio ed approfondito dibattito, dal quale emergono ulteriori contributi dei presenti, circa l'attuazione della delibera in esame, al termine della quale, l'Assemblea all'unanimità dei voti

DELIBERA

a) di adeguare Statuto approvandone uno nuovo, riportato in allegato alla presente delibera sotto la lettera "A" e costituendo parte integrante e sostanziale di essa;

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, alle ore 21:30; del che è fatto verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 08 Giugno 2005

Il Presidente

Il Segretario

(Allegato "A" al Verbale di Assemblea del 08 Giugno 2005)

STATUTO

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "PROGETTO RWANDA O.N.L.U.S." con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 30.

Con delibera dell'Assemblea Generale di Soci, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero.

L'Associazione è regolamentata dagli artt. 14 ss. Del c.c. e non ha fini di lucro.

L'Assemblea è costituita ed opera in conformità del disposto degli artt. 10 e ss. del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, istitutivo delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale e si avvale del trattamento fiscale previsto dall'art. 111ter del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86).

Art. 2) All'Associazione possono aderire, in qualità di soci, persone fisiche o giuridiche, enti e associazioni.

I soci si distinguono in Soci fondatori e Soci ordinari:

- i soci fondatori sono coloro i quali partecipano all'assemblea dell'atto Costitutivo e coloro che sono chiamati ad acquisire tale titolo dal Consiglio Direttivo;
- i soci ordinari, acquisiscono la qualifica, attraverso la delibera del Consiglio Direttivo, in merito alla domanda di ammissione presentata all'Associazione per iscritto.

Il socio decade, in forza di delibera del Consiglio Direttivo, in seguito a dimissioni o a contravvenzione dello

spirito e delle finalità che l'Associazione persegue.

Art. 3) L'Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare iniziative volte a contribuire alla risoluzione di problematiche sociali e culturali fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici. L'Associazione pertanto, si prefigge lo scopo di promuovere la solidarietà tra i popoli e l'intensificazione delle relazioni umane e sociali nel quadro della cooperazione internazionale; a tal fine l'Associazione promuove e realizza:

- lo studio, la progettazione, l'attuazione e la gestione di programmi che promuovano uno sviluppo sostenibile con criteri di partecipazione, eguaglianza, equità di genere, e rispetto dei contesti ambientali, nonché delle culture e delle identità locali, nei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all'Africa;

- progetti di informazione, sensibilizzazione ed educazione, tendenti a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini italiani e comunitari, alle problematiche dei paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento alle tematiche di cooperazione internazionale, educazione allo sviluppo sostenibile; turismo responsabile e commercio equo e solidale.

- il sostegno morale ed economico, agli orfani ed alle vedove, superstiti delle guerre nei Paesi del terzo mondo, mediante progetti di autosviluppo e di adozione a distanza.

- promozione e realizzazione di eventi culturali (incontri, conferenze, campagne, corsi, seminari, dibattiti, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali...) su temi di interesse dell'Associazione.

- attività di concertazione e di coordinamento con altre associazioni e realtà impegnate nella cooperazione e nell'educazione allo Sviluppo Umano, al fine di favorire processi di collaborazione e di sinergia su percorsi e obiettivi comuni.

All'Associazione è fatto assoluto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del disposto degli artt. 10 e ss. del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

Art. 4) Per il conseguimento degli scopi suddetti, l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) contributi vari;
- b) quote di spese generali corrisposte dagli associati;
- c) elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche od enti);
- d) donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.
- e) quote di utili o di avanzi di gestione, da reimpiegare esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

E' fatto divieto all'Associazione, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve o quote di capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S..

Art. 5) L'Associazione è costituita dai seguenti Organi:

- a) Assemblea Generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente dell'Associazione;
- d) Consiglio dei Proibiviri;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6) L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 2) del presente Statuto.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 7) I compiti e le attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci, sono di seguito elencati:

- a) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per la composizione del primo Consiglio, eletto in sede di costituzione dell'Associazione.

- b) elezione del Consiglio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione e programmi dell'Associazione;
- d) approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi della gestione;
- e) espressione del parere vincolante per ogni argomento sottoposto all'ordine del giorno, che non sia di competenza degli altri Organi dell'Associazione;

Art. 8) L'Assemblea Generale dei Soci ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno, per l'esame e l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella Sede Sociale o in altro luogo da indicare nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c.. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre la maggioranza assoluta dei voti e la presenza di almeno due terzi degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c..

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il Patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 9) Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

Art. 10) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in assenza, l'Assemblea elegge il Presidente.

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la relazione del Verbale Assembleare.

Art. 11) I Soci sono convocati in Assemblea, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio o mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione, deve riportare l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo

dell'adunanza.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è costituito da tre Consiglieri, nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, tra i soci aventi la qualifica di socio fondatore, tranne il primo Consiglio, nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

Art. 13) Al Consiglio Direttivo, spettano i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) elezione del Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio stesso;

b) studio e formulazione dei programmi dell'Associazione;

c) stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il funzionamento dell'Associazione,

Art. 14) Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno due dei consiglieri in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di uno dei Consiglieri in carica.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati.

Art. 16) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del medesimo Organo.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

- a) rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio;
- b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
- c) stipulazione dei contratti dell'Associazione;
- d) sovrintendenza di tutti gli uffici dell'Associazione;
- e) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone, quanto prima, il sede di Consiglio Direttivo.

Art. 17) Gli esercizi dell'Associazione hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio di esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno.

Art. 18) L'Associazione dovrà tenere, a cura del Segretario i libri i registri richiesti dalla normativa ed in ogni caso dovrà tenere il Libro dei Soci, il Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci, il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori.

Art. 19) Tutte le eventuali controversie sociali tra gli

associati e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da nominarsi dall'Assemblea Generale dei Soci in occasione della prima adunanza.

I Probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 20) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisore dei Conti, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci e funzionanti a norma di Legge.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione, e potranno procedere ad ispezioni e controlli.

Art. 21) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono e si applicano le disposizioni di legge in materia.